



TRIBUNALE DI VOGHERÀ
(Tel. 0383338251 - Fax 0383640655)
Il Presidente

Cilley
2006

Nr, 464/07 Reg.Vol.

Il presidente del Tribunale di Voghera, dott. Fabrizio Poppi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso di data 17.07.2007 proposto ex artt. 78,79 e 80 c.p.c. da Villani M. rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Tumminelli, Andrea Marcinkiewicz di Como e Laura Sambartolomeo di Voghera,

con l'intervento della società Ricotti s.r.l. con sede in Casteggio, Via Emilia n. 51/53, in persona del legale rappresentante Ricotti Ercole, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Lugano di Vogherà;

Rilevato che:

La ricorrente ha chiesto al presidente del tribunale di Vogherà di provvedere alla nomina di un curatore speciale della società Ricotti s.r.l. che possa rappresentare tale società nell'azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. che la ricorrente intende promuovere avanti a questo Tribunale nei confronti dell'amministratore unico Ricotti Ercole, deducendo che: la ricorrente è socia di Ricotti s.r.l. avendo intestate quote pari al 24% del capitale sociale (le restanti quote sono così ripartite: Vale s.r.l. 26%, Ricotti E. 26%, Villani C. 24%); nel periodo dal 06.12.2000 ai 28.10.2006 la società era stata amministrata da un organo composto da tre membri, Ricotti M., presidente, Ricotti E. e Villani C.; a seguito delle dimissioni di Villani C. rassegnate il 03.10.2006 l'amministratore Ricotti M. aveva convocato l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione dell'organo amministrativo; l'assemblea ordinaria del 28.10.2006 ha deliberato a maggioranza la nomina ad amministratore unico di Ricotti E.; la ricorrente intende proporre l'azione di responsabilità nei confronti di Ricotti E., Ricotti M. e Villani C. quali amministratori nel periodo dal 06.12.2000 al 28.10.2007 e nei confronti di Ricotti E. quale amministratore unico dal 28.10.2006; l'azione di responsabilità ha natura di azione sociale e la società è litisconsorte necessario; in quanto Ricotti E., attuale amministratore unico, è chiamato a rispondere di comportamenti lesivi dell'interesse sociale sussiste un conflitto di interessi fra lo stesso e la società; tale conflitto di interessi può essere risolto soltanto

Poppi

con la nomina di un curatore speciale che rappresenti la società nel giudizio di responsabilità.

Nell'udienza del 19.09.2007 stabilita per la comparizione delle parti si costituiva la società Ricotti s.r.l., in persona del legale rappresentante R. E., deducendo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione del combinato disposto degli artt. 125 e 163 comma 3 nr. 4 c.p.c., per difetto dell'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda e quindi per violazione del principio del contraddittorio; l'inammissibilità del ricorso in quanto nell'ipotesi di gravi irregolarità nella gestione della società ciascun socio avrebbe potuto chiedere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori ex art. 2476 comma 3 cod. civ.; nel merito l'infondatezza del ricorso non essendo state mai denunciate da M. V. condotte irregolari o connotate da conflitto di interessi degli amministratori.

Veniva accordato un breve termine per il deposito di memorie di replica ed eventuale controreplica.

Nella successiva udienza di data 01.10.2007 i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni scritte. Il giudice si è riservato di decidere.

Il ricorso deve essere accolto.

Il ricorso contiene una adeguata indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, avendo M. V. enunciato che intende promuovere azione di responsabilità anche nei confronti di E. R. per comportamenti lesivi da costui posti in essere in danno della società.

Nella verifica dei presupposti del ricorso si deve avere presente la natura volontaria del procedimento. La giurisdizione volontaria differisce dalla contenziosa per il diverso modo di operare nella realizzazione dell'ordinamento: la giurisdizione volontaria afferma l'ordinamento concretandosi in una volontà del soggetto, la giurisdizione contenziosa afferma l'ordinamento in rapporto ad un interesse tutelato del soggetto. Da questa distinzione discende la conseguenza che la giurisdizione volontaria si risolve in una valutazione di interessi, la giurisdizione contenziosa si risolve in un accertamento diretto alla rimozione dell'antigiuridicità di una situazione di fatto. Nella giurisdizione volontaria gli interessi oggetto della valutazione talvolta sono rimessi all'apprezzamento discrezionale del giudice (per esempio nelle autorizzazioni), talvolta sono indicati da norme che condizionano la validità delle manifestazioni di volontà del soggetto (per esempio nelle omologazioni), talvolta sono predeterminati dalla legge, che prescrive di costituire determinate situazioni giuridiche ricorrendo a determinate situazioni di fatto (per esempio nel caso in esame della nomina del curatore speciale prevista dagli artt. 78, 79, 80 c.p.c.). Il diverso contenuto della giurisdizione comporta anche una diversa struttura del processo corrispondente alla funzione della volontaria giurisdizione, la cui caratteristica saliente è l'esclusione del contraddittorio.

P
Km 2

La scelta di promuovere l'azione di responsabilità e di non richiedere "altresì" un provvedimento cautelare, di cui all'art. 2476 comma 3 cod. civ., è rimessa al socio e non è sindacabile in questa sede.

Ciò premesso, appare condivisibile, dato il chiaro tenore del nuovo art. 2476, commi 1, 4,5 cod. civ., l'interpretazione secondo cui la norma introduce una fattispecie di azione sociale nella quale il socio agisce come sostituto processuale ai sensi dell'art.81 c.p.c. e la società è litisconsorte necessario (cfr. fra le altre Trib.Milano ord. 1009 23.12.2005, in Le Società 2007,2,193).

Quando il socio ~~Vittorio M...~~ assumerà l'iniziativa di promuovere azione di responsabilità nei confronti di ~~Enrico R...~~, legale rappresentante di Ricotti s.r.l., per gravi irregolarità nella gestione della società sorgerà un conflitto di interessi, cumulando lo stesso ~~Enrico R...~~ la qualità di legale rappresentante dell'ente litisconsorte necessario e di titolare dell'interesse a contraddire, che può essere risolto soltanto con la nomina di un curatore speciale, non coincidendo necessariamente gli interessi della società con quelli dell'attore.

PQM

Visto l'art.78 c.p.c.,


nomina curatore speciale della società Ricotti s.r.l. con sede a Casteggio, Via Emilia nr. 51/53, perché la rappresenti nell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. che il socio ~~Vittorio M...~~ intende promuovere nei confronti dell'amministratore unico legale rappresentante ~~Enrico R...~~, l'avvocato Enrico Bettaglio di Voghera.

Manda al cancelliere per le comunicazioni prescritte.

Vogherà, 1 Ottobre 2007

* * *

Il presidente del tribunale
Fabrizio Poppi



IL CANCELLIERE
D.ssa Maria MORONI

Depositato in cartella

H _____

IL CANCELLIERE
D.ssa Maria MORONI